



CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE CASA

Contratto di assicurazione multirischi abitazione

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
- Documento sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Edizione CRS 1730/T/05/12

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it



Nota informativa

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni generali

- a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito, **Credemassicurazioni**);
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
- c) Recapito telefonico: 800 273336
Fax: 0522 442041
Sito Internet: www.credemassicurazioni.it
Email: info@credemassicurazioni.it
- d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità del Provvedimento ISVAP nr. 2909 del 27/06/2011, Credemassicurazioni a far data dal 29/07/2011 ha cessato l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all'art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la "Responsabilità Civile autoveicoli terrestri"). Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005.. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni

Il patrimonio netto di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2011 è pari a 14,8 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,1 milioni ed il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,7 milioni. L'indice di solvibilità risulta 1,71. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Tutti i dati sono desunti dal bilancio approvato al 31 dicembre 2011.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto è stipulato per la durata di un anno.

Decorrenza e scadenza del contratto sono indicate nella scheda di Polizza.

Tacito rinnovo del contratto

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza

AVVERTENZA: è possibile comunque impedire il tacito rinnovo del contratto mediante disdetta.

La disdetta può essere esercitata sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni: mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati:

- nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 30 giorni prima della scadenza (come disposto dall'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione),
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all'ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza (come disposto dall'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione).

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Il prodotto “Protezione Casa” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di Abitazione nonché i fatti della vita familiare.

Le garanzie vengono proposte al Contraente opportunamente abbinate in 5 pacchetti acquistabili anche singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative.

PACCHETTO FABBRICATO:

Beni assicurati: Fabbricato

Quanto assicuriamo : il limite di indennizzo riportato nella scheda di polizza.

Principali garanzie: Incendio ed altri danni (art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione) compreso ricorso terzi da incendio, Eventi sociopolitici (Garanzia Particolare lettera A), Eventi atmosferici (Garanzia Particolare lettera B), Fenomeno elettrico (Garanzia Particolare lettera C), Spargimenti di acqua (Garanzia Particolare lettera D), Spese di ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua (Garanzia Particolare lettera E), Cristalli (art.4.1 delle Condizioni di Assicurazione)

PACCHETTO CONTENUTO:

Beni assicurati: Contenuto

Quanto assicuriamo : l'importo riportato nella scheda di polizza

Principali garanzie: Incendio ed altri danni (art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione) compreso ricorso terzi da incendio, Eventi sociopolitici (Garanzia Particolare lettera A), Eventi atmosferici (Garanzia Particolare lettera B), Fenomeno elettrico (Garanzia Particolare lettera C), Spargimenti di acqua (Garanzia Particolare lettera D), Cristalli (art.4.1 delle Condizioni di Assicurazione)

PACCHETTO FURTO E RAPINA

Beni assicurati: Contenuto

Quanto assicuriamo : l'importo riportato nella scheda di polizza

Principali garanzie: Furto, Rapina, Guasti cagionati dai ladri (art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione)

PACCHETTO RC CAPOFAMIGLIA

Cosa si assicura: il patrimonio dell'Assicurato contro le richieste di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale inerente la vita privata (propria e della sua famiglia)

Quanto assicuriamo : l'importo riportato nella scheda di polizza

Principali garanzie: Garanzia RC Capofamiglia (art. 7.1 delle Condizioni di Assicurazione)

PACCHETTO RC PROPRIETA' DI FABBRICATI

Cosa assicuriamo: il patrimonio dell'Assicurato contro le richieste di danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà immobiliare

Quanto assicuriamo : l'importo riportato nella scheda di polizza

Principali garanzie: Garanzia RC Proprietà di Fabbricati (art. 7.2 delle Condizioni di Assicurazione)

A seconda delle proprie esigenze assicurative il Contraente potrà scegliere i pacchetti contenenti le garanzie a lui più congeniali.

Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nella scheda di Polizza a Copertura dei beni (Fabbricato e/o Contenuto) anch'essi esplicitamente indicati nella scheda di Polizza.

Si precisa che per ciascun contratto sarà invece sempre operante la Garanzia Assistenza alla Casa, che consente all'assicurato di far fronte ad emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica

A seconda della tipologia le garanzie sono raccolte in Sezioni.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

AVVERTENZA:

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Prestazioni Assicurate

Le garanzie prestabili sono articolate in sezioni: “Danni ai beni” , “Danni a terzi” e “Assistenza”.

SEZIONE “DANNI AI BENI”

Contiene le garanzie per i danni che possono subire il fabbricato, il suo arredamento e i valori in essa contenuti, causati da eventi quali incendio, rottura di lastre di vetro, furti.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

- **“INCENDIO”** riguarda i danni al fabbricato e agli arredi provocati da incendio, ma anche da altre cause, che sono indicate nell'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione denominato “Cosa assicuriamo”, quali ad esempio l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, nonché talune spese che ne possono derivare.

La garanzia è regolamentata negli articoli dal 2.1 al 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi; tale scelta è effettuata dal Contraente ed è evidenziata nella scheda di polizza.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono espressamente indicati nell'art. 3.1 “Cosa assicuriamo”, nell'art. 3.2 “Cosa non assicuriamo” delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, o scoperti, e massimali.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sulla scheda di polizza riferite a questa garanzia e l'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, e le Garanzie particolari A, B, C, D, E delle Condizioni di Assicurazione.

- **“CRISTALLI”** riguarda i danni di rottura di lastre del fabbricato e del suo arredo, purché dovuti alle cause indicate nell'art. 4.1 “Cosa assicuriamo”.

La garanzia è regolamentata negli artt. dal 4.1 al 4.2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 4.1 “Cosa assicuriamo”, nell'art. 4.2 “Cosa non assicuriamo” delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari ad € 1.500,00.

- **“FURTO”** riguarda i danni da furto e da rapina avvenuti nella propria casa nei modi indicati nell'art. 5.1.

La garanzia è regolamentata negli artt. dal 5.1 al 5.6 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 5.1 “Cosa assicuriamo”, nell'art. 5.2 “Limiti di indennizzo”, nell'art. 5.3 “Cosa non assicuriamo”, nell'art. 5.4 “Mezzi di chiusura dei locali”, nell'art. 5.5 “Difformità dei mezzi di chiusura” delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, o scoperti, e massimali.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sulla scheda di polizza riferite a questa garanzia e il punto c) dell'art. 5.1 nonché gli artt. 5.2, 5.5 delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE “DANNI A TERZI”

Contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri, estranei al proprio nucleo familiare.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

- **“GARANZIA RC CAPOFAMIGLIA”** riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

La garanzia è regolamentata negli artt. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 7.1 "Garanzia RC Capofamiglia", nell'art. 7.3 "Chi assicuriamo", nell'art. 7.4 "Cosa non assicuriamo", nell'art. 7.5 "Persone non considerate terzi" delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario.

- **"GARANZIA RC PROPRIETA' DI FABBRICATI"** riguarda la responsabilità civile che deriva dall'essere proprietario di un fabbricato.

La garanzia è regolamentata negli artt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 7.2 "Garanzia RC Proprietà di Fabbricati", nell'art. 7.3 "Chi assicuriamo", nell'art. 7.4 "Cosa non assicuriamo", nell'art. 7.5 "Persone non considerate terzi" delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario.

È possibile acquistare solo una delle due garanzie anzidette; In quest'ultimo caso la scheda di polizza riporta un'esplícita dichiarazione relativa alla/e garanzia/e acquistata/e dal Contraente.

AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali.

In proposito si veda il massimale esposto sulla scheda di polizza riferito a questa sezione e i punti i) ed m) dell'art. 7.1 e il punto b) dell'art. 7.2 delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE "ASSISTENZA"

Contiene le garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

- **"GARANZIA ASSISTENZA ALLA CASA"** offre l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname) al verificarsi di una situazione di emergenza presso il fabbricato assicurato. Le garanzie sono regolamentate all'art 9.1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 9.1 "Garanzia Assistenza alla casa" e nell'art. 9.2 "Delimitazioni" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali.

In proposito si veda l'art. 9.1 "Garanzia Assistenza alla casa" delle Condizioni di Assicurazione.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Credemassicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Credemassicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo (validi per le sezioni Danni ai Beni e Danni a Terzi):

	A	B	C
Entità del danno	€ 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300	€ 600
Limite di indennizzo	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Con riferimento alla garanzia prestata sul fabbricato qualora la “superficie calpestabile interna” espressa in mq. dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza risulti inferiore all’effettiva “superficie calpestabile interna” espressa in mq. troverà applicazione la regola proporzionale.

Vedi nei dettagli artt. 1.8 “Determinazione superficie calpestabile interna”, 6.7 “Assicurazione parziale – deroga alla regola proporzionale” delle Condizioni di Assicurazione, nonché le relativa definizione della “REGOLA PROPORZIONALE” riportata nelle definizioni del glossario.

4. Dichiarazione dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono riportate sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti in ordine alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. In proposito si veda l’art. 1.9 Dichiarazioni inesatte e reticenti relative alle circostanze di rischio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si veda l’art. 1.10 “Variazioni del rischio per maggiori dettagli”.

Esempio di aggravamento del rischio

In una villa bifamiliare disposta su 2 piani indipendenti si decide di modificare la destinazione d’uso del piano terreno e della tavernetta passando da civile Abitazione a negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento, che implica la presenza nel Fabbricato di una ben superiore concentrazione di materiali infiammabili di valore cospicuo.

6. Premi

Il Contraente paga un premio per la Copertura assicurativa, la cui entità dipende:

- dalle somme e dai massimali assicurate per singole garanzie;
- dai beni assicurati;
- dalle dichiarazioni di cui al punto 3 della presente Nota informativa, circa le caratteristiche del rischio.

Il premio è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo.

L’importo corrispondente al premio da pagare all’atto della stipula del contratto è riportato nella scheda di Polizza alla voce “premio annuo totale”. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A..

AVVERTENZA: l’impresa, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, può applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

Costi gravanti direttamente sul Contraente

Il premio è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. **Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da**

Credemassicurazioni all'Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l'importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.

TIPOLOGIA DI COSTO	% del premio versato (al netto delle imposte)	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
Spese di acquisizione	30,0%	100,0%
Spese di gestione	20,0%	0,0%

Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al premio pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell'Intermediario) al fine di salvaguardare la sinteticità dell'esposizione viene illustrato il caso del seguente "profilo" di rischio:

Appartamento di proprietà situato in provincia di Mantova con 80mq di superficie calpestabile e con un garage di superficie minore o uguale a 30mq.

Il pacchetto Fabbricato (comprensivo della garanzia "Assistenza alla casa") ha un premio di 131,61€.

Importi in Euro

Premio annuo totale (al lordo delle imposte)	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
131,61	49,00	32,67

7. Indicizzazione

Per la sezione "DANNI AI BENI" è previsto che il valore massimo indennizzabile relativo al fabbricato (riportato in stampa sulla scheda di polizza) ed il relativo premio (Pacchetto Fabbricato) siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.4. delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle in corso, fatte salve le modifiche del premio per effetto dell'indicizzazione e ferme restando le condizioni di polizza, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Si veda in proposito l'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Rivalse

AVVERTENZA: Credemassicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne per i casi previsti all'art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Diritto di recesso

Il prodotto non prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.

Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di Assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Credemassicurazioni indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

12. Regime fiscale

La polizza prevede per le garanzie delle sezioni “Danni ai beni” e “Danni a Terzi” l'applicazione dell'aliquota d'imposta del 22,25%. Per la sezione “Assistenza” l'applicazione dell'aliquota d'imposta del 10%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente debba provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni dettagliatamente descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

In particolare, le istruzioni e le disposizioni inerenti la denuncia di sinistro e le procedure liquidative sono riportate agli articoli:

- dal 6.2 al 6.10 per la sezione Danni ai Beni,
- dal 8.1 al 8.4 per la sezione Danni a Terzi,
- dal 9.3 al 9.4 per la sezione Assistenza.

AVVERTENZA: l'inosservanza o l'inadempimento del disposto delle predette norme può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

AVVERTENZA: con riguardo alla sola sezione “Assistenza”, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.P.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce e i cui recapiti e le modalità di contatto sono in dettaglio indicati nel preambolo della sezione Assistenza.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami è possibile contattare il numero verde 800 273336.

Si rammenta altresì che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono anche riportate sul sito Internet della Compagnia (www.credemassicurazioni.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione “Per il consumatore”.

15. Assistenza diretta - Convenzioni

Non prevista.

16. Arbitrato

La soluzione delle controversie con la procedura dell'arbitrato (rif. art. 6.3 delle Condizioni di Assicurazione), può avvenire soltanto con l'accordo tra le parti.

AVVERTENZA: in ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

17. Informativa in corso di contratto

Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet il Fascicolo Informativo per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni al Contraente saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto.

Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Credemassicurazioni S.p.A.

Giuseppe Rovani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rovani', written in a cursive style.

Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza.

Abitazione principale

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

Abitazione secondaria

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

Assicurato

La persona protetta dall'assicurazione.

Assicurazione

Contratto di Assicurazione.

Atti di terrorismo

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Beni

Fabbricato e relativo contenuto, compresi i beni di proprietà di terzi.

Box auto

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

E' compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 1.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare.

Cassaforte

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Centrale Operativa

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo REALE MUTUA.

La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

Contenuto

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio collegato e tutto quanto serve per uso domestico o personale.

Sono compresi i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, qualora non sia assicurata la partita fabbricato, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione.

Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Copertura (assicurativa)

La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.

Credemassicurazioni

Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Mirabello n.2, 42122 Reggio Emilia.

Danni indiretti

Danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un sinistro.

Fabbricato

L'intera costruzione edile comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive, antenne satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza.

Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all'aperto e gli impianti sportivi.

Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione.

Si considera fabbricato occupato da una sola famiglia l'abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni (con accesso comune dall'esterno) aventi area comune recintata sono considerate fabbricato occupato da più famiglie.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, composto da:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario;
- Condizioni di Assicurazione.

Fissi e infissi

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Forme di assicurazione - Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale Credemassicurazioni risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata riportata nella scheda di polizza, indipendentemente dal valore complessivo dei beni.

Forme di assicurazione - Valore Intero

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo (relativamente al fabbricato: "della superficie calpestabile interna complessiva in mq.") dei beni assicurati calcolato in base al criterio di cui all'art. 6.5 delle Condizioni di Assicurazione; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

Franchigia / scoperto

Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Intermediario

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Lastre

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas.

Massimale

La somma fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia.

Nucleo familiare

I famigliari (incluso il convivente di fatto) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

Occlusioni

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Polizza

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Preziosi

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non sono considerati preziosi gli orologi da polso o da tasca.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Regola proporzionale

Nelle assicurazioni a Valore Intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Relativamente al fabbricato per "somma assicurata" si intende più propriamente la superficie calpestabile interna complessiva espressa in mq.

Pertanto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra la superficie calpestabile interna complessiva dichiarata e quella effettiva, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

Residenza

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'Assicurato ha stabilito la dimora abituale.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso.

Società assicuratrice (Compagnia)

Credemassicurazioni S.p.A.

Somma assicurata

Valore indicato sulla scheda di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Valore a nuovo

Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

Contenuto: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valore allo stato d'uso

Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Contenuto: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valore commerciale

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valore Nominale

L'importo indicato sui valori.

Valori

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

I dati contenuti nella presente Nota informativa relativamente al prodotto "Protezione Casa" sono aggiornati al 30 maggio 2012.

Condizioni di Assicurazione

1 CONDIZIONI GENERALI

1.1 Caratteristiche del fabbricato

Fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, il fabbricato deve essere:

- 1) costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne;
- 2) destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

1.2 Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

1.3 Tacita proroga del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati:

- nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 30 giorni prima della scadenza;
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all'ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza;

il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle in corso, fatte salve le modifiche del premio per effetto dell'indicizzazione (di cui al seguente art. 1.4) e ferme restando le condizioni di polizza, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

In questo caso, il Contraente potrà recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto.

1.4 Indicizzazione

Il limite di indennizzo relativo alle garanzie prestate sul fabbricato riportato nella scheda di polizza ed il relativo premio (Pacchetto Fabbricato) **sono assoggettati ad adeguamento automatico in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità seguenti:**

- 1) si adotta l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- 2) i contratti emessi in ogni anno avranno come base di riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno precedente (indice base);
- 3) alla scadenza annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento (indice base), il limite di indennizzo di cui sopra ed il relativo premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza ed indice base.

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di indennizzo ed il relativo premio venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il Contraente e Credemassicurazioni dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, la volontà di esercitare il diritto di recesso che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La predetta comunicazione di recesso dovrà essere inviata:

- dal contraente alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza;
- da Credemassicurazioni all'ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia.

Qualora il recesso venga esercitato da Credemassicurazioni questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Alla polizza è assegnato come riferimento iniziale, l'indice indicato in polizza.

1.5 Rinuncia alla rivalsa

Relativamente alle Sezioni "DANNI AI BENI" e "DANNI A TERZI" Credemassicurazioni rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

1.6 Trasloco

In caso di trasloco, l'assicurazione – nei termini tutti previsti dalle Condizioni di Assicurazione – vale, per un massimo di 15 giorni, sia per l'abitazione indicata sulla scheda di polizza sia per la nuova abitazione.

1.7 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'Assicurazione di cui alla garanzia RC Capofamiglia è valida in tutto il mondo mentre la garanzia RC Proprietà dei Fabbricati opera entro i limiti territoriali di cui al precedente capoverso.

1.8 Determinazione superficie calpestabile interna

Si intende la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi esclusi quindi tutte le pertinenze dell'immobile quali giardini, box, cantine e similari.

1.9 Dichiarazioni inesatte e reticenti relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.10 Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.11 Foro Competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2 SEZIONE DANNI AI BENI

(operante se richiamata nella scheda di polizza)

2.1 Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati

La forma di assicurazione prevista è:

- per la garanzia Incendio del fabbricato: Valore Intero;
- per le garanzie Incendio e Furto del contenuto: Primo Rischio Assoluto.

Il valore dei beni assicurati è determinato in base ai criteri di valutazione indicati all'art. 6.5.

3 GARANZIA INCENDIO

3.1 Cosa assicuriamo

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza da:

- a) incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- c) onda sonora determinata da aeromobili;
- d) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- e) fumi, gas e vapori;
- f) rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni.

Credemassicurazioni rimborsa, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, le spese documentate sostenute per:

- g) rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato;
- h) la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
 - demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
 - sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per anno assicurativo pari ad € 1.500,00.

- i) riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
 - per ordine dell'Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di sinistro indennizzabile, sostenute per:

- j) demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro **(escluse le spese relative alle operazioni indicate al punto h) dell'art. 3.1 e nella garanzia particolare E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua”)**.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

- k) rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 1.500 per anno assicurativo.

Credemassicurazioni riconosce:

- l) **una somma pari al 10% dell'indennizzo**, quale rimborso forfettario dei danni indiretti. Relativamente alle Garanzie Particolari D – “Spargimenti di acqua” e E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua”, l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di abitazione. L'indennità non compete per la garanzia di cui al punto m) dell'art. 3.1 e per la Garanzia Particolare C – “Fenomeno Elettrico”.

- m) **Ricorso terzi - Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato – fino alla concorrenza di € 50.000** delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

Per la presente garanzia operano gli artt. 7.4 e 7.5 nonché quanto previsto per la liquidazione del risarcimento della Sezione Danni a Terzi.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;

- dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

GARANZIE PARTICOLARI

A. Eventi Socio-Politici

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto, la presente Garanzia Particolare è operante anche per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre garanzie.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. di inondazione o frana conseguenti agli eventi suindicati;
2. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata;
4. di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata;
5. avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi.

I danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti **entro il limite del 50% della somma assicurata per il contenuto (se assicurato) e sino alla concorrenza massima di € 50.000 per il fabbricato (se assicurato).**

Il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e per anno assicurativo.

B. Eventi Atmosferici

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i fabbricati aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al fabbricato stesso) da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- causati da:
 - a) sovraccarico di neve, intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
 - b) accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - d) gelo, cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- subiti da:
 - e) piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne;
 - f) vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - g) fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al fabbricato:

- i danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 30% rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto;
- i danni subiti dal contenuto sono esclusi.

Il pagamento dell'indennizzo relativo a sinistri afferenti la garanzia particolare "EVENTI ATMOSFERICI" avverrà previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200 per singolo sinistro.

Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e per anno assicurativo.

C. Fenomeno elettrico

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico:

1. agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel fabbricato stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione;
2. agli apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti all'interno del fabbricato.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200 e con limite di indennizzo di € 2.500 per singolo sinistro.

Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 400 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e per anno assicurativo.

D. Spargimenti di acqua

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento di acqua:

1. proveniente da impianti (al servizio del fabbricato assicurato o di cui l'abitazione assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale;
2. derivante da occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1;
3. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del fabbricato assicurato.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) dovuti a umidità, stillicidio;
- b) derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime;
- c) derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interraste, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
- d) derivanti da rotture causate da gelo.

Credemassicurazioni non rimborsa le spese:

- e) per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro con un limite di indennizzo per sinistro di € 30.000.

E. RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA (operante solo qualora sia assicurato il fabbricato)

Credemassicurazioni rimborsa, in caso di danno indennizzabile in base alla Garanzia Particolare "D – Spargimenti di Acqua" le spese sostenute per:

1. riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato assicurato, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
2. demolire e ricostruire le parti del fabbricato assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro con un limite di indennizzo di € 1.500 per annualità assicurativa.

3.2 COSA NON ASSICURIAMO

(Delimitazioni valide anche per le Garanzie Particolari)

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia particolare Spargimenti di Acqua;
- d) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato all'art. 3.1 ultimo comma);
- e) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- f) subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente Sezione.

4 GARANZIA CRISTALLI

4.1 Cosa assicuriamo

Credemassicurazioni rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate facenti parte del fabbricato o del contenuto se assicurati, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa al punto 4.2; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con essi conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

4.2 Cosa non assicuriamo

Credemassicurazioni non indennizza le rotture di lastre:

- a) causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del fabbricato; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- d) causate con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto all'art. 4.1 ultimo comma);
- e) che alla data di effetto dell'assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari ad € 1.500.

5 GARANZIA FURTO

5.1 Cosa assicuriamo

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti derivati da:

- a) furto del contenuto del fabbricato indicato sulla scheda di polizza, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:**
 - 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti;
- b) rapina del contenuto dell'abitazione, avvenuta nei locali indicati nella scheda di polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. **La garanzia – a parziale deroga del punto c) dell'art. 5.3 e dell'art. 5.5 – è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto d) dell'art. 6.2.**

Per questa garanzia ciascun sinistro è liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 20% e sino alla concorrenza di un importo massimo di € 1.500.

Credemassicurazioni, nei limiti della somma assicurata, rimborsa le spese sostenute per:

- d) guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina. **La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; fermo quanto suindicato e limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 400 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Credemassicurazioni riconosce:

- e) **in eccedenza alla somma assicurata**, un'indennità pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei danni indiretti.

5.2 Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- a) per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito:
 - 30% della somma assicurata, con il massimo di € 10.000;
- b) per il denaro;
 - 7% della somma assicurata;
- c) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso e da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: 60% della somma assicurata con il massimo di € 15.000 per singolo oggetto o servizio;
- d) per i beni assicurati posti in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione: 10% della somma assicurata. Da questa garanzia sono esclusi i beni indicati ai punti a), b) e c).

Qualora i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito e il denaro siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, i limiti d'indennizzo suindicati sono aumentati del 50%.

Nel caso l'apertura della cassaforte avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, la presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora l'appropriazione delle chiavi da parte dei ladri non sia imputabile a una grave negligenza dell'Assicurato.

5.3 Cosa non assicuriamo

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- 1) dal Contraente o dall'Assicurato;
- 2) da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
- 3) da persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere;
- 4) da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- 5) da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Nel caso di assicurazione di dimora abituale sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.

Nel caso di assicurazione di dimora saltuaria, la garanzia relativa a preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assicurati da parte del Contraente o del suo nucleo familiare.

5.4 Mezzi di chiusura dei locali

Credemassicurazioni presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo,
- superfici acquee,
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),

sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno,
- persiane,
- materia plastica rigida,
- vetro antisfondamento,
- metallo o lega metallica.

I suddetti mezzi di protezione dovranno risultare chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l'estensione dell'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro.

5.5 Difformità dei mezzi di chiusura

Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di sinistro si conviene che:

a) se trattasi di dimora abituale e la difformità riguarda aperture:

- 1) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, Credemassicurazioni liquida il danno senza riserve;
- 2) usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%;

b) se trattasi di dimora saltuaria si applica uno scoperto del 30%; per il periodo di abitazione da parte del Contraente o del suo nucleo familiare si applica la normativa di cui al precedente punto a).

Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti:

- c) si applica uno scoperto del 20% se, al momento del sinistro, erano presenti nei locali il Contraente o un componente del suo nucleo familiare;
- d) non si riconosce alcun indennizzo in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto c) che precede.

Sono in ogni caso esclusi furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

5.6 Scoperti e franchigie

Per qualsiasi sinistro indennizzabile a termini della presente sezione il pagamento dell'indennizzo avvera' previa detrazione di una franchigia di € 200. Tale franchigia e' da considerarsi quale minimo non indennizzabile qualora integrata da eventuali scoperti previsti.

Nel caso di:

- a) furto effettuato attraverso impalcature,
- b) sinistro verificatosi in una dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali, si applica uno scoperto del 20%.

Se detto scoperto coesiste con altri della presente Garanzia viene elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

6 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati se non dal Contraente e da Credemassicurazioni.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge;
- b) fare denuncia scritta alla sede di Credemassicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- c) inviare, alla sede di Credemassicurazioni entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) presentare entro lo stesso termine – in caso di sinistro presumibilmente doloso, di furto, rapina o su richiesta di Credemassicurazioni – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni;
- e) denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
- f) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- g) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

6.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Credemassicurazioni o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria,

- b) fra due Periti nominati uno da Credemassicurazioni e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.3.b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) dell'art. 6.4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6.5 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene applicando i criteri di seguito descritti:

- a) per il fabbricato e le lastre si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- b) per il contenuto si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso, entro i limiti d'indennizzo previsti, dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi.

Fanno eccezione:

- i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, per i quali si stima il valore commerciale;
- i valori per cui si stima il valore nominale.

Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

6.6 Titoli di credito

Relativamente ai titoli di credito:

- a) Credemassicurazioni non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire a Credemassicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

6.7 Assicurazione parziale – deroga alla regola proporzionale

Garanzia incendio – Fabbricato

Se dalle stime fatte risulta che la superficie calpestabile interna del fabbricato assicurato eccede del 20% quella dichiarata dall'Assicurato, Credemassicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra la superficie calpestabile interna dichiarata dall'Assicurato maggiorata del predetto 20% e la superficie calpestabile interna effettiva del fabbricato assicurato.

6.8 Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

6.9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Credemassicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Garanzia Incendio del fabbricato il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo secondo il valore allo stato d'uso;
- b) entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 6.9.a, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base al punto 6.5.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto d) dell'art. 3.2, al punto d) dell'art. 4.2 e al punto c) dell'art. 5.3 (danni causati o agevolati da dolo/colpa grave).

6.10 Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l'intero importo riscosso.

Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del sinistro, Credemassicurazioni indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha facoltà di abbandonare a Credemassicurazioni i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Credemassicurazioni di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

7 SEZIONE DANNI A TERZI

(operante se richiamata nella scheda di polizza)

COSA ASSICURIAMO

Credemassicurazioni, nei limiti del massimale riportato sulla scheda di polizza e in relazione alle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

7.1 Garanzia RC Capofamiglia

(operante solo se richiamata nella scheda di polizza)

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato relativa a fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione (rimane escluso quanto previsto dalla Garanzia RC Proprietà di Fabbricati qualora la stessa non sia stata resa operante dal Contraente).

Sono compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – con le limitazioni indicate, i danni:

- a) derivanti dalla conduzione dei locali in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- b) derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
- c) derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, **esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;**
- d) derivanti dalla proprietà e utilizzo di animali domestici – **relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l'Assicurato è in regola con tutte le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro;**
- e) subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 7.3.a e d, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;
- f) derivanti dalla proprietà e uso di biciclette (e simili), barche senza motore ausiliario, giocattoli anche a motore;
- g) derivanti dall'esecuzione:
 - di lavori di ordinaria manutenzione,
 - di lavori di straordinaria manutenzione, **esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, nei locali adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, non locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;**
- h) derivanti dalla proprietà e uso di armi;
- i) derivanti da inquinamento, **con il limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- j) provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, **esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;**
- k) provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge.

La garanzia opera esclusivamente:

- 1) per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;
- 2) in caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione, **solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;**
- 3) per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto k è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione in regola con il pagamento del premio.

- l) derivanti dalla proprietà e uso, **esclusivamente in aree private**, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- m) causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a:

- 1) cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi);
- 2) locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- 3) cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti m.1 e m. 2.

Relativamente ai danni del punto m. 3 che precede, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% del massimale indicato sulla scheda di polizza.

FRANCHIGIA

Il pagamento del danno avverrà previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad € 200 limitatamente ai soli danni a cose.

7.2 Garanzia RC Proprietà di Fabbricati

(operante solo se richiamata nella scheda di polizza)

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato relativa alla sua qualità di proprietario di fabbricato:

- a) indicato nella scheda di polizza;
- b) diverso da quello indicato sulla scheda di polizza, **purché:**
 - non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;
 - sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 1.1;
 - sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi (a uso privato), purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Sono compresi i danni:

- causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato. **La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% del massimale indicato sulla scheda di polizza;**
- derivanti da inquinamento, **con il limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti del fabbricato di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).

Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 30.000.

FRANCHIGIA

Il pagamento del danno avverrà previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad € 200 limitatamente ai soli danni a cose.

7.3 Chi assicuriamo

La garanzia RC Capofamiglia è prestata a favore:

- a) del Contraente e del suo nucleo familiare;
- b) dei figli minorenni del Contraente, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- c) dei figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal Contraente;
- d) dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- e) dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti altrove per motivi di studio.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti a) e d) che precedono.

La Garanzia RC Proprietà di Fabbricati è prestata a favore:

- dell'Assicurato per ciò che riguarda la garanzia di cui al punto a) dell'art. 7.2;

- del Contraente e del suo nucleo familiare per ciò che riguarda la garanzia di cui al punto b) dell'art. 7.2.

7.4 Cosa non assicuriamo

La garanzia non comprende i danni:

- a) derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato;
- b) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti e aeromobili (salvo quanto espressamente precisato ai punti f, j, k, l dell'art.7.1);
- c) da furto;
- d) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto indicato ai punti m.1) e m.2) dell'art. 7.1;
- e) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;
- g) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- h) da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o da occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.

Sono comunque esclusi i danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.
- derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione.

L'esclusione del presente punto h) è operante solo per la Garanzia RC Proprietà di Fabbricati.

7.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro parente. I figli e i genitori dell'Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale od occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato;
- c) i minori in affidamento familiare di cui al punto d) dell'art. 7.3.

8 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

8.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla sede di Credemassicurazioni, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'Assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

8.2 Gestione delle vertenze del danno - spese legali

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di Credemassicurazioni le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale indicato sulla scheda di polizza; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Credemassicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Credemassicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

8.3 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 8.1.

8.4 Pluralità di assicurati

La garanzia – fermi i limiti di indennizzo presenti – opera sino a concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza il quale resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura Contraente e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

9 SEZIONE ASSISTENZA

(sempre operante e richiamata nella scheda di polizza)

Credemassicurazioni eroga la prestazione di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito indicati.

Per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA
Numero Verde
800 896 991

DALL'ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE seguito da
011 742 55 66

COMUNICANDO:

- le proprie generalità
- il numero di *polizza*
- il tipo di assistenza richiesta
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

COSA ASSICURIAMO

9.1 GARANZIA ASSISTENZA ALLA CASA

A INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il *fabbricato* assicurato per:

- 1) allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti dell'impianto idraulico o termico;
- 2) infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico verificatesi in un *fabbricato* occupato da una sola famiglia;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 250 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.

B INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il *fabbricato* assicurato per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la **Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 250 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione del *fabbricato*.

C INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *fabbricato* assicurato perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la **Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 250 per evento**. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato all'accesso principale al *fabbricato*, alle finestre, ma non alle porte interne.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

D INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO

Qualora il *fabbricato* assicurato sia reso inagibile a seguito di furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e al suo *nucleo familiare*:

- 1) il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, fino a un massimo di 3 giorni e per 4 persone;
- 2) i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di Km 3.000, per rientrare a casa qualora esse si trovino in viaggio;
- 3) i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di Km 3.000, per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio.

Le spese di cui al presente articolo restano a carico di Credemassicurazioni.

COSA NON ASSICURIAMO

9.2 DELIMITAZIONI

Credemassicurazioni non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

- a) guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

La garanzia è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

GESTIONE DEL SINISTRO

9.3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

9.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi. Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione relativamente al prodotto “Protezione Casa” sono aggiornati al 30 maggio 2012.



CREDEMASSICURAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti **(1)**.

Il Codice in materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni fra loro combinate, con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Credemassicurazioni S.p.A. fornisce al Contraente e all'Assicurato l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti perfezionati con Credemassicurazioni S.p.A. L'informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemassicurazioni S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest'ultima.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

I Suoi dati personali sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l'adempimento di disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti **(3)** e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge **(4)** - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili **(5)** strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela **(6)**, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere conosciuti dai dipendenti delle strutture interne ed esterne di Credemassicurazioni SpA, da società collegate a Credemassicurazioni e ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" **(7)**.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Chiediamo al Contraente di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nel modulo di polizza, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari **(8)**: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di polizza.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati **(9)** dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime

modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa **(10)**; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento **(11)**.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Via Mirabello, n. 2 – 42122 Reggio Emilia;
- il nostro Responsabile Interno al trattamento dei dati per il riscontro agli interessati, presso Credemassicurazioni S.p.A., Assunzione e Gestione Clienti, Via Mirabello n. 2, 42122 Reggio Emilia, tel. 0522 586060, fax 0522 442041, e-mail info@credemassicurazioni.it **(12)**.

(edizione 05/2011)

Credemassicurazioni S.p.A.
Il Direttore Generale
Giuseppe Rovani



NOTE

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
 - società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte

verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caracci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemassicurazioni.it

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it

